

Sostenibilità: meno oneri, più chiarezza per le imprese Direttiva (UE) 2026/470

Il **26 febbraio 2026** è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva (UE) 2026/470 (la **Direttiva**), che ridefinisce in modo significativo il quadro normativo europeo in materia di **sostenibilità**.

L'obiettivo dichiarato è chiaro: **semplificare gli obblighi di rendicontazione "ESG", ridurre gli oneri di rendicontazione per le imprese** – in particolare per le PMI – e **rafforzare la competitività** del sistema economico europeo.

La Direttiva modifica due pilastri fondamentali:

- la **CSRD** (Direttiva UE 2022/2464) in materia di rendicontazione di sostenibilità;
- la **CSDDD** (Direttiva UE 2024/1760) relativa agli obblighi di sostenibilità nella catena di fornitura.

CSRD: Riduzione del perimetro di applicazione

La Direttiva innalza le soglie dimensionali previste per l'applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, **riducendo in modo rilevante il numero di imprese soggette alla CSRD**.

Chi resta obbligato a presentare il c.d. bilancio di sostenibilità

La CSRD si applicherà esclusivamente alle: (i) **imprese UE con oltre 1.000 dipendenti** e almeno **450 milioni di euro di fatturato netto annuo**; e (ii) **imprese extra-UE con un fatturato netto di oltre 450 milioni di euro** nell'Unione Europea, nonché alle **loro succursali e controllate con fatturato superiore a 200 milioni di euro nell'UE**.

Nessuna modifica alle tempistiche

La Direttiva **non interviene sui termini di applicazione della CSRD**, che restano quelli già ridefiniti dalla Direttiva (UE) 2025/794, c.d. *Stop the clock*. In sintesi:

- **Enti di interesse pubblico** con oltre 500 dipendenti continuano ad applicare la CSRD dal 2024 (pubblicazione nel 2025);
- **Altre grandi imprese**, rendicontazione dall'esercizio avviato il 1° gennaio 2027 (prima pubblicazione nel 2028)
- **PMI quotate** (escluse le microimprese) rendicontazione dall'esercizio avviato il 1° gennaio 2028 (prima pubblicazione nel 2029)
- **Imprese extra-UE sopra soglia**: stessa decorrenza 2028–2029.

Semplificazione del contenuto degli oneri di rendicontazione

Per ridurre la complessità degli adempimenti, la Direttiva prevede una **profonda revisione degli ESRS** (European Sustainability Reporting Standard). Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Direttiva, la Commissione adotterà un atto delegato volto a:

- eliminare le informazioni meno rilevanti;
- **privilegiare dati quantitativi** rispetto a descrizioni narrative;
- chiarire in modo più netto la **distinzione tra informazioni obbligatorie e volontarie**;
- **chiarire l'applicazione del principio di rilevanza**, così da limitare le disclosure alle sole informazioni realmente materiali;
- migliorare l'**interoperabilità con i principali standard globali** (es. GRI, ISSB).

Il risultato atteso è una rendicontazione più efficace, comparabile e proporzionata.

CSDDD: Riduzione del perimetro di applicazione e applicazione rinviata

La Direttiva **alleggerisce anche la due diligence di sostenibilità**.

Gli obblighi CSDDD si applicheranno solo alle **imprese UE con più di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro di fatturato netto globale, nonché alle imprese extra-UE con un fatturato annuo superiore a 1,5 miliardi di euro nell'Unione Europea**. L'operatività degli obblighi viene inoltre rinviata al **2029** per consentire una transizione graduale.

Inoltre, le imprese **"protette"** – ossia quelle che non superano la soglia dei 1.000 dipendenti – **non potranno essere obbligate**, nell'ambito della **due diligence lungo la catena del valore**, a fornire informazioni "ESG" che eccedano quanto previsto dagli **standard di rendicontazione volontaria** di cui *infra*.

La rendicontazione volontaria: nuove opportunità per le imprese non obbligate

La Direttiva introduce un **regime di rendicontazione di sostenibilità su base volontaria**, fondato sull'adozione, **entro il 19 luglio 2026, di principi e standard semplificati ispirati al VSME** – Voluntary Standard for SMEs - elaborato da EFRAG.

Gli **standard volontari**, concepiti in modo proporzionato alle capacità organizzative e operative delle imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione, costituiscono **un quadro riconosciuto a livello dell'Unione Europea per soddisfare in maniera efficiente le richieste informative** di banche, investitori e grandi controparti commerciali.

Gli **standard volontari** consentono inoltre alle imprese non obbligate di **comunicare il proprio impegno in materia di sostenibilità in modo affidabile e comparabile**, facilitando l'accesso alla finanza sostenibile e incrementando la trasparenza nei rapporti economici con gli stakeholder.

Contatti

Torino Corso Vittorio Emanuele II, 68 10121 | T. +39 011 51121

Milano Via Bigli 2, 20121 | T. +39 02 303049

info@pavesioassociati.it – www.pavesioassociati.it

Per maggiori informazioni:
AreaCompliance@pavesioassociati.it

Disclaimer

Il presente documento è redatto in termini generali, unicamente a fini divulgativi e di aggiornamento normativo.